

## ADEMPIMENTI

---

### ***F24 telematico per l'accollo del debito pena lo scarto***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

L'accollo del debito d'imposta altrui ed il divieto di compensazione sono disciplinati dall'[articolo 1 D.Lgs. 124/2019](#), così come modificato dalla legge di conversione (L. 157/2019). In particolare, chiunque, ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, L. 212/2000](#), si **accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento** secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

Per il pagamento, in ogni caso, **è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante**. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#).

Con **atti di recupero** da notificare, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

- a) all'**accollante** le sanzioni di cui all'[articolo 13, commi 4 o 5, del D.Lgs. 471/1997](#);
- b) all'**accollato** la sanzione di cui all'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), recuperando l'importo in questione ed i relativi interessi. Per tale importo e per gli interessi l'accollante è **coobbligato in solido**.

Con il [provvedimento prot. n. 0244683 del 24.09.2021](#) sono state disciplinate le **modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24** ed individuate le ipotesi in cui le stesse si considerano **scartate**. Lo stesso provvedimento chiarisce, inoltre, il **regime sanzionatorio** applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell'accollo del debito altrui, nonché indica il procedimento per la riscossione degli importi dovuti.

Chiunque si **accolli il debito d'imposta altrui** procede al relativo **pagamento mediante modello F24** da presentare **esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto** della delega di pagamento. La delega è parimenti

rifiutata qualora per il pagamento **si utilizzino in compensazione crediti dell'accollante**.

A fronte della previsione dell'[articolo 8 L. 212/2000](#), che consente sia l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite **compensazione** (comma 1), sia **l'accollo del debito d'imposta altrui** (comma 2), la [risoluzione 140/E/2017](#) chiarisce **che il debito accollato non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti dell'accollante**. Ciò in quanto la compensazione, salvo specifica eccezione, trova applicazione solo per i debiti (ed i contrapposti crediti) in essere tra i **medesimi soggetti e non tra soggetti diversi**.

Anche l'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) ha reso possibile l'eventuale compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte (oltre che dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali) soltanto in ipotesi di crediti

(a) **dello stesso periodo,**

(b) **nei confronti dei medesimi soggetti.**

Il provvedimento del 24 settembre dispone che in sede di **compilazione della delega** relativa all'accollo del debito, il contribuente indichi:

- nel campo “**Codice fiscale**”, il **codice fiscale dell'accollato**, soggetto passivo del rapporto tributario e **debitore originario**;
- nel campo “**Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**”, il **codice fiscale dell'accollante**, soggetto che effettua il versamento in luogo dell'accollato, **unitamente al codice “80” denominato – “Accollante del debito di imposta”** istituito con la [risoluzione 59/E del 6 ottobre 2021](#).

CONTRIBUENTE	
<b>CODICE FISCALE</b>	<input type="text"/> <small>barare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare</small>
<b>DATI ANAGRAFICI</b>	<input type="text"/> <small>cognome, denominazione o ragione sociale</small> <input type="text"/> <small>nome</small>
<input type="text"/> <small>data di nascita</small>	<input type="text"/> <small>comune (o Stato estero) di nascita</small>
<input type="text"/> <small>giorno</small> <input type="text"/> <small>mese</small> <input type="text"/> <small>anno</small>	<input type="text"/> <small>prov.</small>
<input type="text"/> <small>comune</small>	<input type="text"/> <small>prov.</small> <input type="text"/> <small>via e numero civico</small>
<b>DOMICILIO FISCALE</b>	<input type="text"/>
<b>CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare</b>	<input type="text"/> <small>codice identificativo</small>

Si evidenzia che i **versamenti effettuati in violazione delle modalità di esecuzione dell'accollo** del debito altrui stabilite dal provvedimento stesso, si **considerano come non avvenuti** a tutti gli effetti di legge.

Per l'accollato, l'omesso pagamento comporta il **recupero dell'imposta non versata e degli interessi**, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#),

pari al **trenta per cento di ogni importo non versato**. Per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a novanta giorni**, la sanzione è **ridotta alla metà**. Salva l'applicazione dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a quindici giorni**, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un **quindicesimo per ciascun giorno di ritardo**.

L'accollante è **coobbligato in solido** con l'accollato limitatamente all'imposta non versata e agli interessi.

All'accollante si applica la sanzione di cui all'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#) (ossia la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato), qualora il **credito utilizzato sia esistente**. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al successivo comma 5 del citato articolo 13 (sanzione dal **cento al duecento per cento** della misura dei crediti stessi), qualora il credito utilizzato sia **inesistente**.

Per la riscossione degli importi l'Agenzia delle entrate emette l'atto di cui all'[articolo 1, comma 421, L. 311/2004](#), da notificare al contribuente con le modalità previste dall'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello in cui è **stata presentata la delega di pagamento**.